

[CLASSIFICAZIONE]

revocazione della confisca di prevenzione - protezione del diritto di proprietà - effettività della tutela giurisdizionale - somma di denaro utilizzata per la gestione di diverso bene nella medesima procedura - obbligo di restituzione - sussistenza

[RIFERIMENTI NORMATIVI]

Costituzione : artt. 24, 42 ;

Convenzione Edu : artt. 6, 13, 1 Prot.1;

Carta Diritti Fondamentali UE : art. 47;

D.Lgs. n.159/2011 : artt. 28, 46.

[SENTENZA SEGNALATA]

Cass. Sez. V penale, n. 32692 del 15.3.2018, dep. 16.7.2018, Caruso

Abstract

Con la decisione che si segnala la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che in caso di revocazione della confisca - ai sensi dell'art.28 d.lgs. n.159/2011 - la parte privata ha diritto ad ottenere il ripristino della situazione patrimoniale anteriore alla confisca. In particolare, lì dove in epoca successiva alla confisca si sia verificato il prelievo di una somma di denaro da un conto corrente confiscato - per finalità gestionali relative un bene diverso - non può essere negata la restituzione di tale impiego, pena la vanificazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, di matrice costituzionale e sovranazionale .

1. La decisione emessa dalla V Sezione penale n. 32692 del 2018 affronta temi interpretativi correlati alla esatta individuazione dei contenuti precettivi delle disposizioni vigenti, in tema di effetti del provvedimento di revocazione della confisca emessa in sede di prevenzione.

Sul tema, va preliminarmente ricordato che con l'emanazione del d.Lgs. n.159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*) è stata introdotta, all'art. 28, disciplina specifica e dettagliata del rimedio straordinario della «revocazione» della confisca di prevenzione, assimilabile alla revisione del giudicato penale.

L'esigenza di rimozione degli effetti di un giudicato iniquo (tutelata in via generale dai contenuti dell'art. 24 co.4 Cost., disposizione che affida alla legge la disciplina delle condizioni e dei modi per la riparazione degli errori giudiziari) è stata in precedenza assicurata, in chiave interpretativa, dall'istituto della revoca della misura di prevenzione di cui all'art.7 l.n.1423 del 1956, attraverso l'estensione dei possibili motivi della revoca (in tal caso *ex tunc*), sino ad includere fatti sopravvenuti idonei a dimostrare l'assenza *ab origine* dei presupposti della confisca (Sez. U. n. 18 del 10.12.1997, dep. 1998, *Pisco*; Sez. U. n.57 del 19.12.2006, dep. 2007, *Auddino*). Tale assetto interpretativo resta, peraltro, applicabile tutt'oggi lì dove la procedura di prevenzione che ha dato luogo al titolo definitivo (di cui si chiede la rimozione) sia stata introdotta da un proposta depositata prima della entrata in vigore del d.lgs. n.159/2011 (il 13 ottobre del 2011) in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria contenuta nell'art.117 co.1 del medesimo d.lgs.n.159/2011, ferma restando la avvertita necessità (v. Sez. I n. 24707 del 1.2.1018, *Oliveri*) di adottare linee interpretative il più possibile aderenti alla intervenuta «formalizzazione legislativa» della preesistente opzione giurisprudenziale.

2. La tecnica redazionale delle nuove disposizioni - artt. 28 comma 4 e 46 del d.lgs. n.159 del 2011 - ha determinato incertezze in tema di contenuti della restituzione *post* accoglimento della domanda di revocazione, che la decisione impugnata tende a risolvere in chiave di massima ampiezza possibile della tutela da offrirsi al soggetto che ha ottenuto la rimozione degli effetti della confisca.

Ciò in virtù della necessità di adottare criteri interpretativi improntati al rispetto di principi generali espressi tanto dalla Carta Costituzionale (art. 24) che dalla Convenzione Edu (art. 6 e 13) che dalla Carta dei Diritti Fondamentali UE (art. 47).

2.1 In particolare, viene in rilievo nella operazione interpretativa sia l'art. 28 comma 4, nella parte in cui si afferma che quando accoglie la richiesta di revocazione la corte d'appello trasmette gli atti al tribunale che ha disposto la confisca affinché provveda, *ove del caso*, ai sensi dell'art. 46, sia il testo della stessa disposizione richiamata (art.46), tesa a regolamentare l'ipotesi della restituzione *per equivalente* (al netto delle migliorie, con determinazione del valore da parte del tribunale), lì dove i beni medesimi risultino *medio tempore* assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico, nonchè nella ipotesi di vendita del bene intervenuta prima della confisca definitiva.

2.2 La lettura delle due disposizioni prima citate, ed in particolare l'inciso..*ove del caso*.. contenuto nell'art.28 co.4, in una con l'assenza di una previsione espressa circa la prioritaria esigenza di restituzione del bene nella sua materialità oggettiva, conduce , in apparenza, l'interprete verso ambiti di discrezionalità circa l'*an* della restituzione dei beni nella loro consistenza materiale *pre-confisca* (al netto delle sole spese di gestione

approvate nel rendiconto, come di recente precisato, in caso di revoca emessa in cognizione, da Sez. I n. 46043 del 23.10.2014, *Richichi*, rv 260644) che la decisione in commento esclude del tutto.

Si afferma, pertanto, che la disposizione di cui all'art.46 d.lgs. n.159/2011, pur regolamentando in modo espresso e dettagliato la particolare ipotesi della restituzione per equivalente, presuppone - come regola generale - la piena *restitutio in integrum* con ripristino della situazione anteriore alla confisca.

Lo stesso inciso contenuto nel testo dell'art. 28 (*ove del caso*) non consente di ritenere introdotte forme di discrezionalità, ma «rinvia, semplicemente, ai possibili epiloghi decisòri che l'art.46 prefigura, in relazione alle diverse situazioni che possono verificarsi in concreto». Dunque la restituzione del bene 'in quanto tale', resta - per la decisione in commento - il naturale epilogo dell'accoglimento dell'istanza di revocazione.

2.3 Nel caso trattato, in particolare, si ritiene che l'avvenuto impiego di una somma di denaro in giacenza su un conto corrente per esigenze (deposito cauzionale per l'ammissione a procedura di concordato preventivo) relative a 'diverso' bene (anch'esso oggetto di confisca e successiva restituzione) non possa comportare - in sede di restituzione - alcuna limitazione al diritto alla piena *restitutio in integrum* .

3. L'operazione interpretativa, realizzata nella decisione in esame, tende a sciogliere il dubbio interpretativo attraverso l'utilizzo di principi generali riconosciuti nella Costituzione (art.24 in tema di riparazione dell'errore giudiziario), nella Convenzione Edu (art. 6 in tema di giusto processo, art. 13 in tema di effettività della tutela giurisdizionale ed art. 1 prot.1 in tema di tutela della proprietà) e nella Carta dei Diritti Fondamentali UE (art. 47 in tema ricorso effettivo al giudice).

Vi è espresso riferimento ai contenuti della decisione Corte Edu nel caso *Bozza* contro Italia del 14.9.2017, lì dove in tale arresto si afferma, tra l'altro (par. 42 e 43) che *[..] nella sua sentenza storica Hornsby (sopra citata, §§ 40 e segg.; si vedano anche Silva Pontes c. Portogallo, 23 marzo 1994, serie A n. 286 A, Di Pede, sopra citata, e Zappia c. Italia, 26 settembre 1996, Recueil 1996 IV), la Corte ha fissato il principio secondo il quale il diritto a un tribunale sarebbe illusorio se l'ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante rimanesse inoperante a scapito di una delle parti. L'esecuzione di una sentenza, indipendentemente da quale giudice l'abbia pronunciata, deve essere dunque considerata come facente parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6 ; ... da questi principi deriva l'obbligo per gli Stati contraenti di assicurare che ciascun diritto rivendicato trovi la sua effettiva realizzazione .. [..].*

Sul tema della effettività della tutela giurisdizionale (art.13 Conv. Edu) quale criterio di ausilio interpretativo per il giudice interno, di recente v. anche Sez. I n. 35122 del

14.6.2017, Lo Monaco (rv 271038), ove si è affermata la legittimazione ad agire per il rimedio pecuniario, derivante da condizioni detentive difformi da quanto imposto dall'art.3 Conv.Edu, in capo al soggetto ristretto in custodia cautelare.